

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1803)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1966 (V. Stampato n. 2351)

d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria, GERBINO e BIANCHI Fortunato

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1966*

Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fermo restando il disposto dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in virtù del quale possono accedere all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti soltanto coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, i diplomati delle scuole di metodo ai sensi della lettera *b*), primo comma, dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio nell'anno scolastico 1965-66, si intendono abilitati anche all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti.